

**ENERGY FOOTPRINT: MESSA A DISPOSIZIONE DEI
DATI STORICI DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
AI CLIENTI FINALI IN BASSA TENSIONE**

*Documento per la consultazione 186/2015/R/Eel
Del 23 aprile 2015*

Osservazioni di Assoelettrica
1 giugno 2015

Considerazioni di carattere generale

Assoelettrica condivide gli orientamenti dell'Autorità contenuti nel presente DCO, che fa parte del processo di recepimento in Italia della direttiva europea sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE.

Si ribadisce quanto affermato in precedenti consultazioni riguardanti il presente tema, ovvero si ritiene fondamentale continuare a mantenere l'impostazione attuale del settore elettrico, dove il venditore svolge il ruolo di interfaccia unica con il cliente finale.

Si condivide inoltre l'approccio di mercato proposto, in cui la fornitura di questo genere di servizi post-contatore siano offerti dagli operatori di mercato, ai quali è data massima libertà decisionale. Parallelamente, appare corretto ed in linea con la Direttiva prevedere che anche ai clienti del servizio di maggior tutela siano messi a disposizione i propri dati di consumo (cumulativi e dettagliati), nelle forme minime da fissare così come espresso dall'Autorità al punto 3.5 del DCO.

Risposte agli spunti per la consultazione

- S1.Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.
- S2.Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.
- S3.Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

S1. Si condivide il modello proposto dall'Autorità secondo cui è il venditore il soggetto preposto alla messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione. Ciò in quanto, come anticipato nelle osservazioni generali, si ritiene opportuno continuare a supportare l'impostazione attuale del settore elettrico, in cui il venditore assume proprio il ruolo di interfaccia unica con il cliente.

La proposta invece di rendere sin da subito disponibili i dati storici cumulativi relativi agli ultimi 36 mesi, anche per quei clienti che in tale periodo abbiano cambiato fornitore (punto 3.8 e 3.9), si ritiene che possa essere più agevolmente operata a seguito degli sviluppi già avviati nel SII circa la raccolta e messa a disposizione dei dati di misura. Si intende cioè evitare ogni tipo di intervento sui sistemi (anche semplici modifiche comportano infatti oneri gestionali non insignificanti soprattutto per sistemi complessi che vanno comunque riverificati e collaudati) che non appaiono giustificati alla luce della suddetta implementazione dei dati di misura nell'ambito del SII. Peraltro, l'obbligo in argomento non discende direttamente dalla norma primaria di riferimento che esplicita che la profondità dei dati cumulativi deve essere coerente con l'inizio del contratto di fornitura, come nello switching.

S2. In generale, i tempi necessari per la messa a disposizione al cliente finale dei dati richiede un tempo dell'ordine dei 12 mesi, che può essere anche più lungo, in funzione della quantità e della tipologia dei canali individuati per la messa a disposizione.

In ogni caso, si segnala che si è comunque contrari a soluzioni di breve periodo che prevedano all'interno degli "elementi di dettaglio" della bolletta sia l'inserimento dei dati di consumo storici di cui al precedente punto, sia la presenza dei dati relativi alla potenza effettivamente prelevata e al numero di interventi del limitatore. Ciò determinerebbe infatti un inutile appesantimento del documento di fatturazione, a discapito della chiarezza e trasparenza dello stesso così faticosamente raggiunto dalla stessa Autorità con la nuova disciplina relativa alla Bolletta 2.0.

S3. Come detto nelle considerazioni generali, si concorda con quanto previsto dall'Autorità al punto 3.5, cioè che l'esercente della maggior tutela debba solamente mettere a disposizione i dati storici relativi agli intervalli di fatturazione, sulla base delle prescrizioni minime indicate dall'Autorità stessa, senza aggiungere alcuna ulteriore informazione o elaborazione.

<p>S4.Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.</p>

S4. Si condivide pienamente l'orientamento dell'Autorità affinché la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo costituirà una opzione a disposizione del venditore, ma non un obbligo per il medesimo.

<p>S5.Osservazioni sull'approccio "market based" proposto e in particolare sui criteri a cui l'impresa distributrice che ha ideato il dispositivo collegato al contatore tramite la linea elettrica dovrebbe attenersi</p>
--

per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi per inserirli nella propria offerta ai clienti finali.

S5. Come già indicato nelle osservazioni generali, si condivide l'approccio di mercato proposto, all'interno del quale il costo del dispositivo è a carico del cliente che lo richiede, piuttosto che socializzato in tariffa.

Appare pertanto sostanzialmente coerente con tale approccio la proposta *market-based* indicata al punto 5.21 del DCO relativa ai criteri da seguire per la determinazione del prezzo di vendita all'ingrosso dei dispositivi in questione. Al fine però di garantire una rapida messa a disposizione del dispositivo ai clienti finali, si ritiene che tale meccanismo possa forse essere ulteriormente semplificato e snellito, attraverso la definizione di fasi di *market test* piuttosto brevi da gestire attraverso delle "*open season*" da ripetere periodicamente in funzione della previsione della domanda. Tali fasi, così come proposto dovrebbero essere basate sulla precedente indicazione di un range di prezzo per il dispositivo e finalizzate a far emergere le possibili offerte di acquisto e i rispettivi prezzi collegati.

Si condivide la proposta che i dispositivi siano messi in vendita senza il *brand* commerciale dell'impresa distributrice (a meno dell'apposizione marginale della propria denominazione per ottemperare agli obblighi di legge).

S6. Osservazioni sulla soluzione prospettata per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti ai profili temporali di consumo ai clienti del servizio di maggior tutela.

S6. Si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

S7. Riguardo alla soluzione C, l'Autorità ha proposto di introdurre dei vincoli in capo al distributore, anche al fine di superare i limiti tecnici che sono stati riconosciuti ai lettori ottici. Si evidenzia però che per tener conto di alcuni limiti, i vincoli proposti potrebbero non essere sempre tutti rispettati dall'operatore di rete in quanto inciderebbero sulle attività operative tecniche, che necessariamente sono codificate e standardizzate. Resta naturalmente inteso che, al fine di consentire la diffusione e il corretto utilizzo di tale dispositivo, è necessario che il distributore assolvere comunque all'impegno di:

- rendere accessibile al cliente i led del misuratore;
- limitare la rimozione del lettore led alle situazioni in cui sia strettamente necessario per l'esercizio e la manutenzione del contatore a meno però dei casi di violazione di integrità del gruppo di misura, frodi e sostituzione del misuratore stesso.

Per altri aspetti, si rimanda alle osservazioni dei singoli associati.